

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. IV- *quater*
n. 2

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIARRUSSO)

SULLA

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO
CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

PIERGIORGIO STIFFONI

senatore all'epoca dei fatti

procedimento civile n. 3804/13 R.G. pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 2015

—————

ONOREVOLI SENATORI. Il signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, con lettera del 21 maggio 2013, pervenuta il successivo 24 maggio 2013, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento civile n. 3804/13 R.G. pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 giugno 2013 e l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 2013.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 20 maggio e del 15 luglio 2015, concludendo l'esame in tale data nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

In relazione al procedimento civile in questione, si fa presente che con atto di citazione presso il Tribunale di Treviso la professoressa Alfea Faion, preside del liceo classico "A. Canova" di Treviso all'epoca dei fatti, ha convenuto in giudizio l'onorevole Piergiorgio Stiffoni, già senatore nella XV e nella XVI legislatura, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di alcune dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate agli organi di stampa.

Si evince dalla documentazione agli atti che, nel marzo del 2008, è

stata diffusa dai giornali locali la notizia di un'operazione di polizia nei confronti di studenti di alcune scuole della città di Treviso, tra le quali il liceo "A. Canova", riguardante la detenzione, lo spaccio e l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Tra i citati articoli - due in particolare - apparsi su quotidiani locali e contenenti dichiarazioni del senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, sono stati ritenuti da quest'ultima di carattere illecito e diffamatorio nei propri confronti.

In particolare, l'atto di citazione fa riferimento alle seguenti esternazioni riportate sul "Corriere del Veneto" in data 21 marzo 2008: *"ho chiesto il trasferimento della Faion perché è evidente che non sa tenere a bada i ragazzi - ha fatto sapere Stiffoni - Non è possibile che tutti sapessero e lei non si sia accorta di nulla, cadendo dalle nuvole. Quello che è successo è un fatto gravissimo: forse dovrebbe pensare meno alla campagna elettorale, le sue sono braccia rubate all'agricoltura"*.

Sul quotidiano "La tribuna di Treviso" sarebbe stato pubblicato, in data 25 maggio 2008, un articolo secondo cui il senatore Stiffoni avrebbe definito la preside del Canova, professoressa Alfea Faion, *"incapace, recidiva e omertosa"*. A ciò si aggiungerebbero anche le seguenti espressioni: *"deve andarsene dal liceo: se non darà spontaneamente le dimissioni, farò il possibile affinché venga trasferita nell'ultimo ufficio periferico a mettere timbri. La Faion è una che aspetta*

solo il 27, per tirare lo stipendio".

Tutto ciò premesso sul piano della ricostruzione dei fatti, si osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

Si precisa con riferimento al secondo requisito, ossia quello relativo al legame temporale, che è precluso il riconoscimento della prerogativa nei casi in cui, pur sussistendo una corrispondenza contenutistica, è trascorso tuttavia un lasso di tempo eccessivamente lungo, tale per cui la finalità divulgativa della dichiarazione *extra moenia* possa essere ragionevolmente venuta meno.

Analogo esito negativo, rispetto al riconoscimento della prerogativa in questione, può essere prefigurato nei casi in cui la dichiarazione *extra moenia* risulti anteriore rispetto alla dichiarazione *intra moenia* e quindi non possa espletare *in nuce* alcuna funzione divulgativa rispetto alla stessa. Sono fatti salvi i casi,

enucleati dalla Consulta, in cui tale attività parlamentare "postuma" risulti prevedibile, sulla base di oggettivi eventi ed atti pregressi, non essendo sufficiente a tal fine la mera "brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione" (come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006).

* * *

Si evidenzia preliminarmente che, come precisato anche dall'*ex* senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il Tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11 RG GIP, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal Giudice per le indagini preliminari (trasmesso alla Giunta dal senatore Stiffoni con lettera del 2 agosto 2013 e richiamato anche nell'ambito della memoria scritta depositata il 21 maggio 2015) è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 RG GIP l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio

l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta rimane quello civile n. 3804/2013 R.G., inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Tutto ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo n. 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge

testualmente: "*l'interrogante chiede di sapere: [...] alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso*".

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta (vedi, fra tutte, la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 25 febbraio 2014) non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto "legame temporale", si rileva che il predetto atto di sindacato ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo (di tre giorni) anche rispetto all'articolo apparso su "La tribuna di Treviso" del 25 maggio 2008.

Come è stato osservato anche in occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile (Doc. IV-ter, n. 7), la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare

tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del "legame temporale", purché tale atto risulti "prevedibile sulla base della specifica situazione". In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: "*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi [...], idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione [...], mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione*".

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla congiunzione "o" usata dalla Corte costituzionale.

La sussistenza del requisito della prevedibilità può essere nel caso di specie desunta dalla circostanza, emersa anche nelle dichiarazioni riportate sul "Corriere del Veneto" del 21 marzo 2008, nel quale si legge che: "[...] *Quello che è successo è un fatto gravissimo: forse dovrebbe pensare meno alla campagna elettorale [...]*".

La partecipazione della preside alla campagna elettorale, unita al verificarsi nella sua scuola di fatti di cronaca legati alla droga, rendevano ragionevolmente prevedibile, in base ad un giudizio prognostico *ex ante*, che un parlamentare del luogo appartenente a forza politica diversa da quella della professoressa Faion potesse presentare (soprattutto, ripetesi, in un contesto di competizione elettorale) un'interrogazione sulla vicenda *de qua*, rispetto alla quale le dichiarazioni *extra moenia* costituivano solo un'anticipazione di contenuti.

In definitiva, la "specifica situazione" richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2006 può essere ravvisata nel caso di specie proprio nella campagna elettorale, alla quale partecipava la preside Faion, alla luce della quale è configurabile il requisito della prevedibilità, prefigurato nella sopracitata sentenza della Consulta e riconosciuta implicitamente, peraltro, anche dal Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale attivato per i medesimi fatti.

* * *

Per tali motivi la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il Tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GIARRUSSO, *relatore*